



Il CCNL **ABI** prevede che i lavoratori abbiano diritto annualmente a un numero di permessi giornalieri retribuiti, a titolo di ex festività, corrispondente a quello delle giornate già indicate come festive dalla legge n. 260 del 1949 e che non sono più considerate tali per successive disposizioni legislative.

Tali permessi sono riconosciuti nel caso in cui le ex festività ricorrono in giorni per i quali è prevista la prestazione lavorativa ordinaria (**dal lunedì al venerdì**) con diritto all'intero trattamento economico, escluse quindi le giornate coincidenti, ad esempio, con scioperi, aspettative e congedi parentali non retribuiti.

Nel 2021 le ex festività cadono nei seguenti giorni:

- venerdì 19 marzo - San Giuseppe
- giovedì 13 maggio - Ascensione
- giovedì 3 giugno - Corpus Domini
- martedì 29 giugno - SS. Pietro e Paolo (con disciplina a parte per Roma)
- giovedì 04 novembre - Unità Nazionale

Le giornate di permesso per ex festività sono pertanto 5 per i lavoratori operanti sull'intero territorio nazionale, 4 per i soli lavoratori operanti nel **Comune di Roma** per i quali il 29 giugno rappresenta un giorno di festività, con conseguente astensione dal lavoro.

Il CCNL rinnovato il 19 dicembre 2019 prevede il contributo a favore del Fondo nazionale per il sostegno dell'occupazione nel settore del credito (il cosiddetto FOC) fissato nella misura di una giornata lavorativa annua.

Tale contributo comporta la rinuncia, **per gli appartenenti alle Aree Professionali, a 7 ore e 30 minuti** delle 23 ore di riduzione d'orario e **per i Quadri Direttivi e i Dirigenti ad una giornata di ex festività**.

Alla luce di tutto ciò le giornate di permesso per il 2021 saranno le seguenti:

- **5 per le Aree Professionali.**
- **4 per i Quadri Direttivi e i Dirigenti.**

In aggiunta alle giornate che spettano a titolo di recupero per le ex festività, segnaliamo che nel 2021 il giorno **25 aprile**, Festa della Liberazione, cadrà di domenica. Questo determina il diritto ad **un ulteriore giorno di permesso o al corrispondente compenso economico**. Sarà il lavoratore a scegliere tra la fruizione del permesso o la monetizzazione, d'intesa con l'Azienda.

IMPORTANTE

Sebbene il CCNL ABI preveda la monetizzazione delle giornate di ex festività non godute, in molte aziende - **tra cui BPER**

- sono stati sottoscritti accordi che prevedono di incentivare l'utilizzo della festività entro l'anno di competenza, allo scopo di permettere la corretta fruizione di tutte le ferie disponibili al lavoratore.

Ribadiamo che il diritto ai permessi per ex festività spetta solo qualora in quel giorno il lavoratore abbia diritto alla retribuzione piena. **Bisogna pertanto fare attenzione ad evitare, per quanto possibile, di richiedere permessi non retribuiti o aspettative che cadano nelle date sopra elencate per non perdere il corrispondente giorno di ex festività.**

Ricordiamo inoltre che, da contratto, i permessi per ex festività possono essere utilizzati **tra il 16 gennaio ed il 14 dicembre di ogni anno.**

GIORNATE SEMIFESTIVE

Sono considerati giorni semifestivi:

- la Vigilia di Ferragosto
- la Vigilia di Natale
- il 31 dicembre
- la festa patronale di ogni singola località
- per i colleghi con orario spalmato su 6 giorni la Vigilia di Pasqua.

In queste giornate l'orario di lavoro sarà ridotto al 66,67% rispetto all'orario ordinario; la riduzione sarà applicata in ugual misura anche ai lavoratori in part-time.